

COMUNE DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E OCCUPAZIONI ABUSIVE	3
ART. 3 - TIPI DI OCCUPAZIONE	4
ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	4
ART. 5 - RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI	4
ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	5
ART. 6-bis - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI	5
ART. 7 - MODALITA E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	5
ART. 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI	6
ART. 9 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	6
ART. 10 - COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LAREALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA	6
ART. 11 - SANZIONI E INDENNITÀ' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	6
ART. 12 - RINVIO	7
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	7
ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE ZONE	8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. II presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto aquanto consentito dal titolo, così come previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
- 3. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, la tassa sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti.
- 4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutturedi vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
- 5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel Piano Mercati della Città che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
- 3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
- 4. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
- 5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 7. La Città di Monselice non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ART. 3 - TIPI DI OCCUPAZIONE

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di venditamobili possono essere:
- a) su posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice, a seguito del rilascio di un atto di concessioneavente durata pluriennale;
- b) su posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice, per effetto di assegnazione giornaliera diposteggio;
- c) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto diconcessione avente durata pluriennale;
- d) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza certa, non superiore all'anno;
- e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditoriagricoli autorizzati ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, rilevata in sede di verifica.
- 2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi dellanormativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
- 3. Per le occupazioni di mercati settimanali e le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto diautorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n. 52 presenze annuali.
- 4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici il canone e dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

ART. 5 - RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offertadi merci al dettaglio deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 2. L'Ufficio comunale preposto è competente al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 3. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale secondo i criteri previsti dall'ente a garanzia dellacopertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il versamento della cauzione deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione
- 4. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta il diniego dell'istanza.
- 5. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.
- 6. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando

lanecessità sopravvenuta.

- 7. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 8. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e devecontenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

- 1. Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" del presente Regolamento.

ART. 6-bis - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

- 1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui all'art. 1, comma 842, L. 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
- 2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali e posteggi i solati il canone da applicare agli operatori commerciali è ridotto del 30%.
- 3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.
- 4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali e posteggi i solati le tariffe da applicare ai titolari di posto fisso e spuntisti sono le seguenti:

TARIFFE CU MERCATO DEL LUNEDI', VENERDI' e POSTEGGI ISOLATI					
Descrizione	Tariffa Standard (art. 1 comma 842 Legge 160/2019)	Tariffa Mercato Fisso e Spuntisti (7 ore)	Coefficiente Mercato Fisso e Spuntisti	Tariffa Finale Mercati Fisso e Spuntisti	
CATEGORIA 1	0,700€	0,544€	0,5694	0,310€	
CATEGORIA 2	0,700€	0,544 €	0,4408	0,239€	
CATEGORIA 3	0,700 €	0,544 €	0,2939	0,159€	

ART. 7 - MODALITA E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dalla normativa vigente e adottate dall'ente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
- 2. Per le concessioni giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il

versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- 6. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso, salvo concessione di rateizzazione di cui al punto precedente.
- 7. Il pagamento del canone dovuto da parte dei concessionari dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città di Monselice deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, salvo concessione di rateizzazione secondo quanto previsto dalla L. 160/2019.

ART. 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
- 2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento odi rigetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
- 3. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta.
- 4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a Euro 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 9 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale il versamento del canone può essere sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ART. 10 - COMMISURAZIONE DEL CANONE IN OCCASIONE DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI LUNGA DURATA

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previste riduzioni del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
- 2. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione consiliare propedeutica al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo.

ART. 11 - SANZIONI E INDENNITÀ' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di

ritardo.

- 3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
- a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale,
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
- 4. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 5. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature ele altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore preso il legittimo proprietario.
- 6. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale e tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 15/06/2012 (L.R.10/2001).

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

II presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare contraria o incompatibile.

<u>ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE ZONE</u>

ZONA "PRIMA CATEGORIA"

Viale Della Repubblica	Via Petrarca	Via Zanellato
Campo Della Fiera	Via Papa Giovanni XXIII	Via XXVIII Aprile
Via Dell Aeronautica	Largo Paltanieri	Piazza XX Settembre
Via Del Santuario	Piazza Ossicella	Via Vò dei Buffi
Via Del Porto	Via Negri	Via Vivaldi
Via Del Pellegrino	Via Moraro	Via Vittorio Veneto
Via Del Mercato	Via Mons. Liviero	Via Verdi
Via Del Bosco	Via Michelangelo Buonarroti	Via Undici Febbraio
Vicolo Dei Carraresi	Piazza Mazzini	Via Trento Trieste
Via De Gasperi	Via Mazzarolli	Vicolo Tre Torri
Via Dante	Via Matteotti	Via Tortorini
Via Cristoforo Colombo	Via Matteo Carboni	Via Tiziano
Via Corner	Via Mascagni	Via Tirali
Via Cognolato	Via Martiri delle Foibe	Via Tintoretto
Via Cesare Battisti	Via Martiri della Libertà	Via Teatro
Via Celio	Via Marco Santarello	Via Tagliamento
Via Cavallotti	Via Mantegna	Via Squero
Via Castello	Vicolo Mandiferro	Via Sette Chiese
Via Carturan	Via Main	Via Scamozzi
Via Carrubbio	Via Luigi Cadorna	Vicolo Scaloncino
Largo Carpanedo	Via Livenza	Via Santo Stefano Superiore
Via Calchera	Via Leonardo Da Vinci	Via San Tommaso
Via Caduti del Lavoro	Via Isonzo	Via San Pio X
Via Ca' Bonetti	Via Immacolata	Via San Martino
Via Bussolin	Via Guinizzelli	Piazza San Marco
Via Buggiani	Viale Guglielmo Marconi	Via San Luigi
Via Brunacci	Via Giorgione	Via San Giacomo
Vicolo Branchini	Via Ghiacciaia	Via San Francesco
Via Boito	Via Garibaldi	Via San Filippo Neri
Riviera Belzoni	Viale Galileo Galilei	Via San Biagio
Via Bellini	Via Fratelli Fontana	Via San Bellino
Via Beata M. Teresa di Calcutta	Via Fratelli Cervi	Via Rovigana
Via Barilan	Via Enrico Fermi	Via Rossini
Via Avancini	Viale Donizetti	Via Roma
Via Argine Sinistro	Via Doni	Via Raffaello
Via Argine Destro	Vicolo Delle Mura	Via Puccini
Via Araldo e Monte	Via Delle Grole	Via Porta Vallesella
Via Antonio Tassello	Piazza Della Vittoria	Via Piombin
Via Andrea Palladio	Vicolo Della Rocca	Via Piave

ZONA "SECONDA CATEGORIA"

Via Arzerdimezzo	Via Nicolò De Conti
Via B.V. del Carmine	Via Nievo
Via Burano	Via Orti
Via Caboto	Via Pigafetta
Via Cantarella	Via Pignara
Via Coronin	Via Ponticello
Via Costa Calcinara	Via Querini
Via Da Mosto	Via Rialto
Via Daniele Manin	Via San Giovanni Bosco
Via Emo	Via San Gregorio Barbarigo
Via Fioravanti	Via San Sabino
Via Galeno	Via San Salvaro
Via Giovanni Pascoli	Via San Vio
Via Giustinian	Via Scagliara
Via Isola Verso Monte	Via Silvio Pellico
Via Lamarmora	Via Sottomonte
Via Mandich	Via Torcello
Via Marco Polo	Via Valli
Via Massimiliano Kolbe	Piazza Venezia
Via Montevignalesco	Via Vespucci
Via Morosini	Via Vetta
Via Murano	

ZONA "TERZA CATEGORIA"

Tutte le vie non comprese nella categoria PRIMA e SECONDA.